

Il trust può essere modificato solo in base all'atto istitutivo

Angelo Busani

La conservazione di alcuni poteri in capo al disponente del trust non esclude la validità del trust né l'effetto segregativo che il trust produce, se l'atto istitutivo attribuisce al trustee il controllo sostanziale dei beni vincolati in trust e la sua autonomia decisionale rispetto al disponente.

È inefficace la modifica di un atto istitutivo di trust se l'atto stesso non la prevede, in quanto non si può ritenere che la facoltà di modifica sia un potere che implicitamente compete al disponente. È questo l'insegnamento che si ricava dall'ordinanza della Cassazione n. 34208 del 26 dicembre 2025, in esito a una controversia relativa a un atto modificativo di un atto istitutivo di trust regolato dalla legge di Jersey, con il quale il disponente, con il concorso del trustee, aveva introdotto alcune modifiche all'atto istitutivo: in particolare, l'introduzione della figura del guardiano (non prevista originariamente) e l'attribuzione al guardiano di poteri incidenti sulla vigenza del trust, tra cui la richiesta di cessazione del trust, poi effettivamente posta in essere dal guardiano, alla quale il trustee aveva dato seguito disponendo la retrocessione al disponente dei beni vincolati in trust.

I beneficiari del trust hanno contestato le modifiche dell'atto istitutivo, la cessazione del trust e l'attribuzione del patrimonio del trust al disponente, deducendo che l'intera operazione fosse strumentale a svuotare il trust e a precluderne le finalità e ottenendo decisioni a loro favore sia nei giudizi di merito che in quello di legittimità.

La Cassazione ha escluso, da un lato, la nullità del trust per difetto di segregazione, chiarendo che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, la conservazione di talune prerogative in capo al disponente (quali il potere di revoca del trustee o la facoltà di impartire indicazioni di massima) non è incompatibile con l'esistenza del trust, quando l'atto istitutivo attribuisce al trustee il controllo dei beni vincolati in trust e un'autonomia decisionale che gli consente di non conformarsi alle indicazioni del disponente qualora non siano coerenti con le finalità del trust. Secondo la Corte, ciò che rileva è che i beni risultino sottratti alla disponibilità del disponente e posti sotto il controllo del trustee, restando segregati sia rispetto al patrimonio del disponente sia rispetto a quello del trustee stesso. D'altro lato, la Cassazione ha ribadito che dalla legge regolatrice del trust non può trarsi argomento per supplire al silenzio dell'atto istitutivo.

Il fatto che la legge di Jersey consenta, in astratto, la riserva o l'attribuzione al disponente di poteri di modifica o di nomina di nuovi organi non significa che tali poteri siano automaticamente esistenti: occorre che essi risultino espressamente dall'atto istitutivo. In mancanza, le modifiche dell'atto istitutivo, da esso non previste, sono prive di base negoziale e, pertanto, inefficaci: nel caso concreto, l'atto istitutivo del trust non prevedeva né il potere del disponente di modificare il trust, né la possibilità di introdurre la figura del guardiano, né tantomeno di disporre la cessazione del trust e la conseguente retrocessione dei beni al disponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA